

**Tribunale di Milano**

Sezione II Civile

Il G.D., dott.ssa Rosa Grippo

letta la richiesta di misure protettive avanzata dalla società _____ nell'ambito della
 procedura unitaria di concordato preventivo n. _____ //2023 introdotta con domanda prenotativa
 in data 29.03.2023

preso atto che con decreto collegiale emesso in data 31.03.2023 sono stati assegnati i termini ex
 art. 44 CCII;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- con ricorso del 29.03.23 _____, ha proposto una domanda ex art. 44 c.1 CCII, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo;
- rilevato che dalla visura storica del R.I. aggiornata in data 30.03.2023 si legge la pubblicazione che segue:

4 Codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti

procedimento unitario	Data iscrizione procedimento: 30/03/2023
	Data provvedimento: 29/03/2023
misure cautelari e protettive	Data iscrizione procedimento: 30/03/2023
	Data provvedimento: 29/03/2023

Informazioni delle procedure

osservato che:

- parte ricorrente, accanto alla richiesta di concessione del termine ex art. 44 per depositare proposta e piano, ha altresì avanzato richiesta di misure protettive ex art. 54 co. 2 CCII, primo e secondo periodo, che così recita: *“Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”*;
- l'articolo 55, comma 3, CCII dispone che *“Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura*

civile. La durata delle misure e' fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione";

ritenuto che

- non è necessario fissare udienza e audizione preventiva (con conseguente comunicazione ai controinteressati specifici) a differenza della previsione dell'art. 19 CCII in ambito di composizione negoziata (qui provvedendosi con decreto *inaudita altera parte* e non con ordinanza motivata), essendo sufficiente la pubblicazione della domanda al registro delle imprese, a far data dalla quale si applica automaticamente il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ex artt. 40 co. 3 e 54 co. 2 CCII, salva conferma o revoca entro trenta giorni da parte del giudice ex art. 55 co. 3 CCII (vedi in proposito la condivisibile ricostruzione dogmatica operata da Trib. Roma 21 luglio 2022 Est. giudice Dr. F. MICCIO, in *Diritto della Crisi*);
- si deve confermare l'effetto delle misure protettive del patrimonio già prodottosi con l'iscrizione nella misura massima di quattro mesi dalla pubblicazione della domanda, non emergono dalla domanda prenotativa depositata ragioni ostative all' accoglimento;
rilevato che
 - ai sensi dell'art. 8 del CCII la durata massima delle misure protettive fino alla eventuale omologazione è pari a 12 mesi;
 - è impregiudicata la facoltà dei soggetti legittimati, ivi incluso il Commissario Giudiziale, di domandare la revoca delle predette misure ex art. 55 co. 5 CCII.

P Q M

letti gli articoli 54 co. 2 e 55 co. 3 del CCII,

accoglie la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla **società**

.. e, per l'effetto:

1. conferma che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese (**30.03.2023**) i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
2. conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
3. stabilisce la durata di tali misure protettive in mesi quattro dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (**30.03.2023**), dunque sino al **31.07.2023**;
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al Registro delle imprese.

Milano, 04/04/2023

Il giudice delegato

dott.ssa Rosa Grippo